

Logistica e Trasporti



20
21 GENNAIO

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR, LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

☎ +44 20 7292 3911

✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

© Andry Popov, dolgachov, khunaspix, Vladimir Grigorev | www.123rf.com

REGIME DOGANALE

Nozioni di base:

- alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito introdurrà controlli alle frontiere in più fasi, iniziando con alcuni controlli a partire dal 1° gennaio 2021 e passando a controlli completi per tutte le merci dal 1° luglio 2021;
- l'obbligo delle dichiarazioni di sicurezza all'importazione - Entry Summary Declarations (ENS) sarà sospeso per i primi 6 mesi;
- gli operatori commerciali che importano beni controllati (i.e. prodotti soggetti ad accisa) dovranno attenersi a tutti gli obblighi doganali a partire da gennaio 2021;
- il Regno Unito, con i dovuti distinguo relativi alla posizione dell'Irlanda del Nord, aderirà alla Common Transit Convention (CTC) a partire dal 1° gennaio 2021 e sarà soggetto ai requisiti della Convenzione.

IMPORTAZIONE DI MERCI

Nel momento in cui riceve la merce, l'importatore, sia esso britannico o europeo titolare di un'attività sul territorio britannico con relativo numero EORI UK:

- se utilizza le **standard import procedures** gli sarà accordata un'agevolazione di 6 mesi per consentire al dichiarante di inserire nei propri registri le merci importate e di ritardare la presentazione di una dichiarazione doganale completa e/o anche il versamento dell'IVA per un massimo di 6 mesi dopo l'importazione;
- per alcune merci controllate, potrebbe voler prendere in considerazione l'utilizzo della **Customs Freight Simplified Procedure** (PESC). L'importatore deve essere autorizzato per poter utilizzare questa procedura;
- se le merci sono in transito attraverso un altro territorio doganale o se le imprese volessero semplicemente espletare le formalità doganali lontano dal confine, potrebbero prendere in considerazione l'utilizzo delle procedure di **transito / CTC** - in questo caso sarà necessaria una garanzia di transito;
- in caso di spostamento temporaneo della merce, è possibile utilizzare procedure di ammissione temporanea come i **carnets ATA**.

CONTROLLI DOGANALI COMPLETI DAL 1° LUGLIO 2021



Gli operatori commerciali dovranno produrre dichiarazioni doganali complete o utilizzare procedure semplificate se autorizzati a farlo.

Nel punto d'ingresso (luogo di importazione) per tutte le merci verranno richieste dichiarazioni di sicurezza.

COMMON TRANSIT CONVENTION (CTC)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non aderirà alla Convenzione CTC quale Parte contraente a sé stante.

Pertanto, le merci unionali trasportate verso tale Paese, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune.

Come elemento innovativo, si rappresenta che alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord – parte integrante dell'accordo sul recesso UK - la normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord. Ne consegue che, con particolare riferimento alla procedura doganale del transito, le spedizioni di merci non unionali effettuate tra i 27 Paesi membri dell'Unione e l'Irlanda del Nord verranno espletate sotto l'egida del transito unionale, mentre le operazioni di transito con le restanti parti del Regno Unito (quindi Inghilterra, Galles e Scozia) verranno svolte con le modalità proprie previste nell'ambito della Convenzione di Transito Comune.

Con particolare riferimento alla procedura di esportazione abbinata a transito, applicata al contesto della Brexit, si precisa che essa agevola notevolmente gli operatori economici, poiché gli stessi possono espletare le formalità doganali presso un ufficio doganale interno dove, per ragioni di natura logistica, l'effettuazione degli adempimenti doganali richiede generalmente tempistiche minori rispetto a quelle di solito necessarie presso gli uffici doganali posti in prossimità delle frontiere.

L'aspetto peculiare della procedura in questione consiste nella circostanza che l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale di partenza dell'operazione di transito comune, ai sensi dell'art. art.329, par. 6, del RE; ovviamente, l'ufficio doganale di passaggio e di destinazione dell'operazione di transito sono situati in un paese di transito comune, nel caso di specie UK.

Ai fini della conclusione della procedura di esportazione, l'ufficio doganale di uscita deve informare l'ufficio doganale di esportazione dell'uscita delle merci dal territorio doganale unionale entro una determinata tempistica.

Considerata la vigenza del periodo transitorio e ai sensi dell'art. 333, par. 7 del RE, nel caso in cui l'esportazione sia stata abbinata ad un'operazione di transito comune tale termine corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito. A decorrere dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione, l'ufficio doganale di uscita informerà l'ufficio doganale di esportazione dell'uscita delle merci dal territorio doganale unionale al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito viene appurato.

DEPOSITO TEMPORANEO E PRE-DEPOSITO DAL 1° LUGLIO 2021

Da luglio diventeranno operativi due modelli di sdoganamento della merce a seconda della dogana di arrivo:

- 1) il **temporary storage model** consentirà lo stoccaggio della merce fino a 90 giorni presso un impianto di magazzinaggio temporaneo approvato dalla **HMRC** (HM Revenue & Custom), prima di effettuare una dichiarazione. I funzionari governativi effettueranno tutti i controlli prima che le merci vengano rilasciate. Un impianto di deposito temporaneo richiede che il collegamento dell'inventario sia operativo;
- 2) il **pre-lodgement model**, invece, imporrà l'inoltro della documentazione alla dogana prima che la merce esca dal territorio UE. Il modello di pre-lodgement garantisce che tutte le dichiarazioni siano appunto *pre-depositate*, quindi *anticipate al versante UK prima di essere imbarcate sul lato UE*, questo manterrà il flusso degli scambi pressoché costante, in particolar modo nei trasporti Roll-on/Roll-off'.

Le località di confine possono utilizzare il modello di stoccaggio temporaneo o il nuovo modello di pre-lodgement (sviluppato come alternativa per i casi in cui le località di confine potrebbero non disporre dello spazio e delle infrastrutture necessarie per gestire i regimi di stoccaggio temporaneo).

GOODS VEHICLE MOVEMENT SERVICE (GVMS)

Per supportare il modello di presentazione anticipata della dichiarazione, il Regno Unito ha elaborato il servizio per il movimento dei veicoli commerciali **GVMS** (*Goods vehicle movement service*).

Si tratta di un sistema tecnologico di controllo delle frontiere del governo del Regno Unito per il coordinamento della circolazione dei veicoli.

A partire dal 1° gennaio 2021, il servizio di movimentazione autocarri GVMS, sarà disponibile solo per i movimenti di transito dall'UE alla GB.

Dal 1° gennaio sarà quindi necessario ottenere un codice **GMR** (*Goods Movement Reference*) per spostare le merci da:

- l'UE verso la Gran Bretagna (solo per i movimenti di transito);
- dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord.

Il GVMS entrerà in vigore a pieno per tutti gli altri movimenti, dal 1° luglio 2021, con le relative funzioni elencate successivamente.

Per spostare merci attraverso ubicazioni RoRo, non collegate all'inventario, il trasportatore deve accedere al GVMS per generare il codice di riferimento GMR e il vettore (operatore di traghetti o Eurotunnel) necessita che venga indicata la rotta attraverso il GVMS. Entrambi hanno bisogno del numero EORI GB.

I vettori richiederanno agli autotrasportatori di fornire loro il riferimento GMR. Questo vale anche per i veicoli vuoti che effettuano una traversata.

Ogni GMR contiene i dettagli per una singola traversata e può quindi essere utilizzato una sola volta.

Gli autotrasportatori possono ottenere, completare e presentare la referenza GMR in due modi:

- un collegamento diretto (API) dal software utilizzato in GVMS (API Software GVMS - API Haulier);
- un servizio online tramite pagina web o interfaccia utente (UI).

Il servizio di movimentazione dei veicoli commerciali (GVMS):

- consente il collegamento dei riferimenti della dichiarazione. Ciò significa che la persona che sposta le merci (ad esempio un trasportatore) deve presentare solo un riferimento (GMR) alla frontiera per dimostrare che le merci hanno dichiarazioni pre-depositate;
- consente il collegamento del movimento delle merci alle dichiarazioni. Il che significa che queste ultime, verranno trasmesse automaticamente ai sistemi HMRC non appena le merci saliranno a bordo così che le stesse dichiarazioni possano essere elaborate durante il viaggio;
- consente la notifica agli utenti, tramite software, dell'esito delle dichiarazioni. Informa la persona che controlla la merce, se questa è stata sdoganata con successo o meno nei sistemi HMRC al momento dell'arrivo nel Regno Unito.

I veicoli industriali in uscita dalla Gran Bretagna, e da luglio i trasportatori europei in uscita da UE, dovranno avere letteralmente il semaforo verde prima di imbarcarsi sul traghetto o sul treno. Una piattaforma telematica dedicata fornirà all'autista tre segnali:

- verde, che consentirà l'accesso al porto perché la documentazione è in regola;
- giallo, che permetterà l'accesso al porto dopo il completamento delle procedure doganali;
- rosso, che impedisce l'accesso al porto perché manca parte o tutta la documentazione della merce.

REQUISITI SANITARI E FITOSANITARI (SPS - SANITARY AND PHYTOSANITARY)

SPS = sanitario e fitosanitario - controlli su animali vivi, prodotti di origine animale (**POAO**), piante e alcuni prodotti vegetali.

I certificati richiesti includono **certificati sanitari di esportazione (EHC)** e passaporti.

Hanno bisogno di un certificato fitosanitario (PC) beni quali quali:

- carne e prodotti a base di carne;
- prodotti compositi;
- animali vivi;
- piante vive da piantare.

Non necessitano di alcun certificato:

- prodotto da pianta trasformata (ad es. salsa di pomodoro);
- prodotto da pianta confezionata (es. insalate fresche).

IMPORTAZIONI DA UE A GB DI MERCI SPS: L' APPROCCIO GRADUALE



1° gennaio 2021

- Controlli fisici a destinazione per prodotti veterinari e fitosanitari ad alto rischio, compresi gli animali vivi;
- Pre-notifica e certificati fitosanitari per piante e prodotti vegetali "ad alta priorità"
- Per gli animali vivi saranno richiesti la pre-notifica e i certificati sanitari. I prodotti di origine animale (POAO) soggetti a misure di salvaguardia dovranno essere preventivamente notificati dall'importatore britannico e dal pertinente EHC;
- Certificati di cattura richiesti per le importazioni di pesce.



1° aprile 2021

- Pre-registrazione ed EHC per tutti:
 - Prodotti di origine animale (POAO);
 - Alimenti ad alto rischio non di origine animale;
 - Piante e prodotti vegetali regolamentati.



1° luglio 2021

- Controllo delle merci veterinarie, sanitarie e fitosanitarie (SPS) ai **posti di controllo frontaliere (BCP)** del Regno Unito.



IN SINTESI

- coloro che esportano merci SPS devono verificare i requisiti aggiuntivi richiesti per le loro merci;
- i trasportatori di merci SPS devono verificare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per i prodotti che stanno movimentando e altresì accertarsi che il confine attraverso il quale le stanno spostando è autorizzato a farlo, qualora sia necessario;
- allo stesso modo, le imprese che movimentano prodotti che NON necessitano di controlli SPS devono essere sicuri sul fatto che le loro merci ne siano effettivamente esenti (ad esempio, i produttori di passata di pomodoro);

Il contenuto completo su questo argomento su gov.uk:

- [Animali e prodotti animali](#)
- [Piante e prodotti vegetali](#)



MOVIMENTARE MERCI PRIMA E DOPO IL 31 DICEMBRE 2020

La circolazione delle merci GB - UE che inizia prima della fine del periodo di transizione, continuerà secondo le regole in vigore quando la circolazione è iniziata, a condizione che le merci spostate abbiano origine e status unionale.

Ciò significa che - se le merci vengono caricate prima delle 23.00 (ora del Regno Unito) / mezzanotte (CET) del 31 dicembre 2020, possono essere spostate solo per mezzo di un **CMR** - "Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale delle merci per rotta" che è il contratto standard di trasporto di merci trasportate a livello internazionale su strada.

Lo stesso vale per i movimenti UE - GB (ovvero un CMR o altro documento che dimostri che il movimento è iniziato prima delle 23.00 / mezzanotte (CET) del 31 dicembre 2020.

ENS - ENTRY SUMMARY DECLARATION — DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA

La **ENS** (*Entry summary declaration*) per le esportazioni europee verso GB non sarà richiesta da subito, ma entrerà in vigore tra 6 mesi, il 1° luglio 2021.

Al contrario, l'UE chiede sin da subito, dal 1° gennaio 2021, tale documento per le merci provenienti dalla Gran Bretagna.

MERCI DI CATEGORIA 1 E PRIORITIZZAZIONE DEI BENI

Per evitare ritardi nella fornitura di medicine, strumenti medici, vaccini e materiale biologico (es. sangue) è stato stabilito un piano per garantire la consegna ed evitare ritardi.

I beni di **categoria 1** sono quelli essenziali per la salvaguardia del benessere umano e animale e per la sicurezza nazionale.

L'elenco dei prodotti di categoria 1 include:

- Medicinali umani;
- Dispositivi medici;
- Vaccini.

L'elenco completo dei prodotti di categoria uno è disponibile all'indirizzo:

gov.uk/government/publications/critical-goods-for-government-secured-freight-capacity

In preparazione all'uscita dall'UE, il **DHSC** (*Department of Health and Social Care*) ha implementato un piano per mitigare i rischi per l'approvvigionamento di tali beni.

E' sempre assicurata la capacità di carico ed il trasporto per:

- Medicinali per uso umano, che coprono medicinali soggetti a prescrizione medica, farmaceutici e medicinali generici, test clinici e vitamine per bambini (per importazione ed esportazione);
- Dispositivi medici e materiali di consumo clinici (per importazione ed esportazione);
- Vaccini (solo per l'importazione);
- Alimenti specialistici per la nutrizione, compreso il latte per lattanti (solo per l'importazione);
- Materiali biologici come sangue, organi, tessuti e cellule (solo per l'importazione).

Dove entreranno / usciranno questi beni?

Porti del Regno Unito:

Poole, Portsmouth ,New Haven ,Tilbury, Felixstowe ,Harwich, Hull, Teesport

Operator	UK Port	EU Port	Type of Capacity
Brittany Ferries	Poole	Cherbourg	Accompanied
	Portsmouth	Le Havre	Accompanied
DFDS	Felixstowe	Vlaardingen	Unaccompanied
	Newhaven	Dieppe	Accompanied
P&O	Hull	Europoort	Accompanied
	Tilbury	Zeebrugge	Accompanied
	Tilbury	Zeebrugge	Unaccompanied
	Teesport	Zeebrugge	Unaccompanied
Stena Line	Harwich	Hook of Holland	Accompanied
	Harwich	Rotterdam	Unaccompanied

NOTA SUGLI ANIMALI VIVI

L'UE e il Regno Unito non riconosceranno più le reciproche autorizzazioni sugli animali vivi in transito;

- Per ottenere l'autorizzazione, gli operatori registrati nell'UE devono:
 - registrare la propria compagnia di trasporti nel Regno Unito e richiedere il permesso di trasportare animali vivi;
 - portare ogni camion individualmente per l'ispezione da parte dell'autorità competente del Regno Unito;
 - ogni conducente deve possedere qualifiche riconosciute nel Regno Unito.
- Le aziende dell'UE non possono richiedere queste autorizzazioni prima delle 00:00 del 01/01/21 poiché le autorizzazioni per il trasporto di animali possono essere rilasciate solo in uno Stato membro;
- Pertanto, non esiste un modo pratico per i trasportatori dell'UE di trasportare animali vivi nel Regno Unito al 1° gennaio. Saranno necessarie diverse settimane prima che le aziende siano in grado di ottenere le autorizzazioni necessarie.

NB: Tutto quanto sopra si applica anche nella direzione opposta per i trasportatori di animali registrati nel Regno Unito che desiderano operare nell'UE.

Gli animali a zoccolo (esclusi i cavalli) non possono attualmente essere trasportati attraverso gli stretti francesi in quanto non vi è un punto di uscita o di entrata autorizzato in Francia.

INFRASTRUTTURE DI CONFINE DEL REGNO UNITO

Dal 1° gennaio 2021 è in fase di sviluppo un'infrastruttura supplementare per gestire i movimenti di transito (Convenzione Transito Comune).

Inoltre, dal 1° luglio 2021 in Gran Bretagna saranno necessari i posti di controllo alle frontiere per la gestione dei controlli SPS sulle merci provenienti dall'UE.

45 CENTRI DI CONSULENZA

Il Dipartimento dei Trasporti ha aperto 45 siti di consulenza nel Regno Unito che gli autotrasportatori e gli autisti di mezzi pesanti e di veicoli commerciali possono visitare per ricevere una consulenza di persona in merito a:

- le nuove regole e documenti necessari per il trasporto di merci tra il Regno Unito e l'UE a partire dal 1° gennaio 2021;
- come prepararsi ai cambiamenti;
- come utilizzare il nuovo modulo per accertarsi che un autocarro disponga di tutta la documentazione: [Check un autocarro è pronto ad attraversare il servizio di frontiera](#);
- nel caso in cui non si fosse in grado di eseguire le procedure doganali o accedere a uno spedizioniere doganale;

I siti sono collocati presso le stazioni di servizio autostradali e le fermate dei Tir.

Mappa dei siti disponibili:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944218/haulier-advice-site-locations.p

Strutture interne in Kent e altri

Waterbrook (inbound and outbound)	Ashford, Kent	Start transit movement (office of departure) End transit movement (office of destination) ATA and TIR Carnets stamp CITES licence check Physical checks and inspections traffic management
Dover Western Docks (inbound)	Lord Warden Square, Dover	End transit movement (office of destination), ATA and TIR Carnets stamp CITES licence check, Physical checks and inspections
Stop 24 (inbound)	Folkestone Services, Junction 11 M20	End transit movement (office of destination), ATA and TIR Carnets stamp Physical checks and inspections
Sevington (inbound and outbound)	Ashford, Kent	Traffic management only (January) Will take over from Waterbrook late January/early February
Manston (outbound)	Ramsgate, Kent	Use when Port of Dover traffic management processes are put in place
Ebbsfleet (outbound)	Ebbsfleet	start transit movement (office of departure), ATA and TIR Carnets stamp CITES licence check, Defra prioritisation (seafood and day old chicks) physical checks and inspections
North Weald (outbound)	Epping	start transit movement (office of departure), (outbound), ATA and TIR Carnets stamp physical checks and inspections
Birmingham (inbound and outbound)	Birmingham International Airport	start transit movement (office of departure), end transit movement (office of destination) ATA and TIR Carnets stamp, physical checks and inspections
Warrington (inbound and outbound)	Warrington	start transit movement (office of departure) end transit movement (office of destination) ATA and TIR Carnets stamp physical checks and inspections
Holyhead (inbound and outbound)	Roadking Truckstop, Holy head	Office of Transit and Office of Destination, CITES checks, ATA carnets stamps can be done at the Roadking Truck stop – pre-booking required

EURO TUNNEL BORDER PASS

Innovativo servizio per il trasporto merci, esso consente di condividere le informazioni necessarie per i valichi di frontiera tra il trasportatore e l'Eurotunnel, e quindi tra Eurotunnel e le autorità di frontiera. Il sistema, completamente digitalizzato, consente all'autista di gestire le operazioni senza dover lasciare la cabina o presentare i documenti all'arrivo.

Attraverso tale piattaforma, quindi, si comunicheranno e si salveranno le informazioni necessarie al passaggio del confine: dichiarazioni doganali, certificati sanitari e fitosanitari, dettagli del veicolo.

AUTOTRASPORTATORI UE: DOCUMENTI, LICENZE E PERMESSI

Per quanto riguarda i traghetti Roll On/Roll Off, il Regno Unito aveva chiesto un sistema di facilitazioni in base al quale il controllo dei documenti si sarebbe dovuto fare prima dell'imbarco. Tale proposta non è stata accolta

ACCESSO AL REGNO UNITO

Sono previsti i servizi "punto a punto" senza restrizioni quantitative. Questo significa che i camion del Regno Unito potranno raggiungere l'UE e tornare dall'UE, anche quando non caricati. Gli stessi diritti sono conferiti ai trasportatori dell'UE che viaggiano da qualsiasi punto dell'UE verso il Regno Unito e dal Regno Unito verso qualsiasi punto dell'UE. Senza l'accordo, solo un numero molto limitato di operatori titolari di licenze della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (ECMT) sarebbe stato in grado di effettuare tali viaggi.

I camion del Regno Unito e dell'UE potranno anche eseguire fino a due operazioni aggiuntive nel territorio dell'altra parte, una volta attraversato il confine UE / Regno Unito. Ciò consentirà agli autotrasportatori dell'UE che trasportano un carico nel Regno Unito di eseguire due operazioni di cabotaggio nel Regno Unito, limitando così il rischio di dover tornare nell'UE senza carico. Per gli autotrasportatori del Regno Unito, queste operazioni aggiuntive possono essere composte da due operazioni di scambio incrociato (ossia operazioni di trasporto tra due Stati membri) o un'operazione di scambio e una operazione di "cabotaggio" (ovvero un'operazione di trasporto entro due punti di un singolo Stato membro). Disposizioni speciali sono previste nel caso dell'Irlanda, poiché gli autotrasportatori nordirlandesi potranno effettuare due operazioni di cabotaggio in Irlanda.

L'accordo prevede inoltre pieni diritti di transito attraverso i rispettivi territori (per raggiungere paesi terzi o altre parti del proprio territorio).

LICENZA COMUNITARIA

Gli operatori dell'UE devono essere autorizzati dal proprio paese di stabilimento e portare con sé sempre una copia di una licenza comunitaria.

DOCUMENTAZIONE DEL CONDUCENTE E DEL VEICOLO

Gli operatori dell'UE che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell'assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio. Nel Regno Unito verrà riconosciuta una Green Card o altra prova di assicurazione auto.

RESPONSABILITÀ TRANSFRONTALIERE DURANTE LO SPOSTAMENTO DELLE MERCI

IMPRESA

È responsabilità dell'impresa compilare le dichiarazioni doganali e fornire alla società di trasporti e al conducente i documenti corretti. Questo può essere fatto direttamente o tramite una terza parte, ad esempio uno spedizioniere, una società di logistica o un agente doganale.

AZIENDA DI TRASPORTO

L'azienda di trasporto deve garantire che il proprio autista disponga di tutte le informazioni e documenti doganali necessari e altri documenti se richiesti.

L'azienda di trasporto deve inoltre assicurarsi che i propri autisti sappiano quali documenti presentare in ogni fase del viaggio, tra cui:

- sulle ispezioni stradali prima della partenza - controlli per dimostrare la disponibilità alle frontiere;
- nei porti o nei terminal dei treni;
- alle dogane.

CONDUCENTE

Il conducente deve portare a bordo del veicolo le informazioni e la documentazione fornite dall'azienda di trasporto per tutta la durata del viaggio. Ciò include anche le informazioni e la documentazione necessarie per soddisfare i requisiti degli Stati membri dell'UE. Questo perché ogni movimento di merci dall'UE al Regno Unito è sia un movimento di esportazione per le autorità dell'UE che un movimento di importazione per le autorità del Regno Unito.

È fondamentale che i conducenti sappiano quali informazioni e documentazione sono necessarie e dove, quando e come verranno presentate e controllate.

STRUTTURE DI CONFINE INTERNO

Le [strutture di frontiera interna \(IBF\)](#) sono siti del governo del Regno Unito in cui i controlli doganali e dei documenti possono aver luogo lontano dai porti. Gli IBF saranno operativi dal 1° gennaio 2021.

Gli IBF agiranno come un ufficio governativo di partenza (per i viaggi in uscita) e come ufficio governativo di destinazione (per i viaggi in entrata). Gli autotrasportatori possono iniziare e terminare i viaggi presso gli IBF quando spostano merci dentro e fuori dal Regno Unito.

Presso gli IBF verranno effettuati controlli per i seguenti movimenti:

- Convenzione di transito comune (CTC), nota anche come transito;
- Carnet ATA;

- Carnet Transports Internationaux Routiers (**TIR**);
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (**CITES**).

Gli autotrasportatori potrebbero doversi recare presso un IBF se:

- sono entrati nel Regno Unito o hanno intenzione di uscire dal Regno Unito via Dover, Eurotunnel o Holyhead e necessitano di:
 - iniziare o terminare un movimento CTC;
 - controlli CITES;
 - un carnet ATA o un carnet TIR timbrato.
- sono stati diretti lì perché non sono pronti per il confine;
- sono stati indirizzati lì per un documento o un'ispezione fisica del loro carico.

Luoghi e funzioni dell'IBF:

Visita il sito per trovare la lista completa dei siti IBF e le loro rispettive funzioni: https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers?utm_source=ee6b7840-4202-40f6-a170-b8503793713e&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediat

SPOSTARE MERCI IN GB

a) Beni controllati e merci non controllate

Dal 1° gennaio 2021 saranno richieste dichiarazioni doganali per tutte le merci presenti nell'elenco delle merci controllate. Pertanto, il trasportatore deve avere l'**MRN** (*Movement Reference Number*) quando sposta merci controllate.

Per le merci non controllate, l'importatore può registrarle nei propri registri commerciali, e dare seguito successivamente ad una dichiarazione supplementare che deve essere presentata a *HM Revenue and Customs* (**HMRC**) entro 6 mesi dall'importazione.

Pertanto, il trasportatore deve avere con sé il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) quando sposta queste merci.

Prima di lasciare l'UE

Al momento del ritiro della merce, l'autista deve ricevere tutte le informazioni o i documenti doganali pertinenti e altri documenti necessari.

Al confine con l'UE

L'autista deve avere, per ogni spedizione, la prova di una dichiarazione doganale dell'impresa (nell'UE e nel Regno Unito).

Ciò assumerà la forma di:

- un MRN (Movement Reference Number) che può essere indicato come numero di registrazione nel Regno Unito;
- il numero EORI dell'impresa UK se l'importatore del Regno Unito effettua la dichiarazione nei propri archivi;
- la dichiarazione di esportazione UE MRN.

Al confine con il Regno Unito

Le autorità britanniche non fermeranno regolarmente i veicoli in transito nel Regno Unito per verificare che siano in possesso dei documenti doganali di importazione corretti.

Tuttavia, all'arrivo, gli agenti delle forze di frontiera del Regno Unito possono fermare i veicoli come fanno ora per determinate infrazioni doganali, effettuare controlli di sicurezza e anti-contrabbando. Quando lo fanno, metteranno fuori linea il camion e chiederanno all'autista di presentare l'MRN e / o l'EORI per ogni spedizione, insieme ad altra documentazione o informazioni.

b) Beni che si muovono secondo le regole della Convenzione del Transito Comune

Prima di lasciare l'UE

Se l'impresa fa in modo che le merci si [muovano sotto il CTC](#), l'autista deve ricevere:

- un **DAT** (Documento Amministrativo di Transito). Inoltre l'impresa informa che il movimento è stato rilasciato alla procedura di transito e che può procedere verso il luogo di uscita dallo Stato membro dell'UE;
- un **LRN** (*Local Reference Number*) o un DAT che non è stato rilasciato alla procedura di transito. Le merci e il LRN / DAT devono essere presentate alle autorità degli Stati membri dell'UE, presso un [ufficio di partenza UE designato](#) - le merci verranno poi rilasciate e al conducente verrà consegnato un DAT.

L'esportatore / agente è responsabile dell'aggiornamento della società di trasporti e dell'autista sullo stato del DAT.

Al confine dell'UE

Se il movimento viene effettuato in base al CTC, il DAT deve essere presentato dal conducente alle autorità doganali dell'UE in linea con le procedure dell'UE.

Al confine con il Regno Unito

Per le merci che si muovono nell'ambito del CTC, le società di trasporto devono seguire il processo cartaceo o il processo del [servizio di movimento dei veicoli commerciali \(GVMS\)](#) dal 1° gennaio 2021 per completare il movimento di transito all'ingresso in GB. Il processo da applicare dipenderà dal luogo in cui arrivano le merci.

Le imprese devono fornire all'azienda di trasporto un DAT MRN per ciascuna spedizione CTC. Il numero di riferimento dimostra che l'autista ha la dichiarazione giusta per spostare le merci in transito. Il DAT cartaceo deve viaggiare anche con la merce in transito.

Come già detto in precedenza, le società di trasporto devono utilizzare il GVMS per collegare tutti i numeri di riferimento DAT in un GMR per ogni movimentazione.

Per ogni movimento, le aziende di trasporto o gli autisti aggiornano il GMR con il VRN corretto per i movimenti accompagnati o TRN per i movimenti non accompagnati. Il VRN / TRN può essere aggiornato per far fronte a eventuali modifiche, ma deve essere corretto quando il GMR viene presentato al vettore cross-channel al punto di partenza.

I conducenti non potranno salire a bordo di traghetti internazionali o Eurotunnel senza un GMR completo. Essi non possono procedere al confine:

- prima che tutti i riferimenti necessari vengano aggiunti in un GMR;
- se qualsiasi riferimento alla dichiarazione non è stato accettato nel GMR;

I conducenti dovranno presentare il GMR al vettore che attraversa la Manica all'arrivo al punto di partenza per dimostrare di avere le prove necessarie per spostare legalmente le merci.

I conducenti devono attenersi alle istruzioni impartite dalle autorità di frontiera per recarsi in un luogo specifico per i controlli, se necessario.

c) Beni movimentati con il Carnet ATA

Prima di lasciare l'UE

Se l'esportatore fa in modo che le merci circolano in base alla [Convenzione ATA](#), il conducente deve ottenere il documento del carnet ATA dall'impresa.

Al confine dell'UE

L'autista deve presentare il carnet ATA e assicurarsi che sia timbrato dalle autorità doganali dell'UE in linea con le procedure dell'UE.

Al confine con il Regno Unito

L'autista deve seguire le procedure locali del porto per la presentazione di un carnet ATA.

d) Convenzione TIR

Prima di lasciare l'UE

Se le merci circolano ai sensi della Convenzione TIR, il trasportatore deve essere in possesso di un'autorizzazione TIR ottenuta nel proprio paese e il veicolo che trasporta le merci deve essere in possesso di un [certificato di omologazione di un veicolo stradale per il trasporto di merci con sigillo doganale](#).

L'azienda di trasporto deve:

- consegnare all'autista il carnet TIR;
- garantire che siano state prese disposizioni, sia dal commerciante che dall'azienda di trasporto, per dichiarare il movimento all'NCTS e disporre dei numeri di riferimento (LRN e / o MRN) necessari per presentare le merci alle autorità doganali dell'UE;
- istruire l'autista a presentare le merci e il carnet TIR alle autorità doganali dell'UE presso un [ufficio di partenza dell'UE](#).

Al confine dell'UE

Il conducente deve presentare il carnet TIR e assicurarsi che sia timbrato dalle autorità doganali dell'UE in linea con le procedure dell'UE.

Al confine con il Regno Unito

L'autista deve seguire le procedure locali del porto per la presentazione del carnet TIR.

L'autista deve presentare il carnet TIR all'ufficio doganale situato nel porto per aprire il movimento di transito per la tratta GB.

La dogana verificherà i documenti, il sigillo, apporrà un timbro sulla relativa pagina del carnet TIR e lo staccherà.

L'autista si recherà presso l'ufficio doganale di destinazione o presso i locali del destinatario autorizzato TIR per assicurarsi che il carnet TIR sia gestito. Successivamente i sigilli doganali possono essere rimossi e le merci scaricate.

È possibile che l'ufficio doganale di frontiera esegua sia le procedure TIR di entrata che quelle di destinazione.

Una volta che il veicolo ha completato il suo viaggio, l'autista deve restituire il carnet TIR al proprio ufficio / responsabile.

e) Requisiti aggiuntivi per alcune specifiche merci

Beni soggetti ad accisa (i.e. vino, tabacco) nel Regno Unito

Se le merci sono destinate a un deposito di accise nel Regno Unito, l'autista dovrà assicurarsi di essere in possesso di una copia della EAD o di documenti commerciali che indichino chiaramente l'ARC (tracciamento movimenti internazionali), prima di lasciare il porto.

I conducenti dovrebbero ottenere questi documenti dal loro cliente o da un intermediario che lavora per loro conto.

Tuttavia, se l'importatore ha utilizzato una procedura doganale semplificata che consente di ritardare l'arrivo delle merci, anche la creazione dell'EAD sarà ritardata fino all'arrivo delle merci.

L'autista deve invece assicurarsi di essere in possesso di una copia della dichiarazione in dogana pre-presentata, che deve includere i dettagli di una garanzia di circolazione dell'accisa, prima di lasciare il porto.

Se le merci stanno ancora viaggiando verso il loro indirizzo di consegna entro la fine del giorno lavorativo successivo all'importazione, l'importatore (o il suo agente) deve fornire all'autista una copia dell'EAD o dell'ARC per formalizzare i requisiti di movimento delle accise.

Spostare animali vivi e piante e prodotti vegetali ad alta priorità in GB

Se il conducente trasporta piante e prodotti vegetali ad alta priorità, animali vivi o merci coperti dalla CITES, l'esportatore dell'UE o il suo agente deve assicurarsi di fornire i seguenti documenti e / o dati per accompagnare le spedizioni.

L'autista deve presentare al check-in al confine dell'UE:

- gli **EHC** (certificati sanitari di esportazione) originali, firmati, se uno o più sono necessari;
- eventuale documentazione **CITES** richiesta.

I controlli su questi prodotti verranno effettuati nel punto di destinazione fino a luglio 2021.

REQUISITI DA APRILE E LUGLIO PER LO SPOSTAMENTO DI MERCI IN GB

Ulteriori modifiche ai movimenti dall'UE a GB, saranno apportate ad aprile e luglio 2021.

Dall'aprile 2021, ci saranno requisiti aggiuntivi per i prodotti di origine animale (ad esempio carne, miele, latte o prodotti a base di uova) e tutti i vegetali e prodotti vegetali regolamentati.

Questi prodotti richiederanno la pre-notifica e la relativa documentazione sanitaria, ad esempio il certificato sanitario di esportazione. Eventuali controlli fisici su piante o prodotti vegetali continueranno ad essere condotti nel punto di destinazione fino a luglio 2021.

A partire da luglio 2021, saranno effettuati controlli completi sulle importazioni su tutti i prodotti.

Le dichiarazioni di sicurezza e protezione ENS saranno richieste per le importazioni dall'UE in GB.

Questo sarà lo stesso modello attualmente utilizzato per il commercio nel resto del mondo.



SEZIONE Q&A

Domanda: Ho un Codice EORI UE. Devo avere anche un Codice EORI del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021? In caso affermativo, come faccio a richiedere un EORI UK?

- **Risposta:** Un Codice EORI del Regno Unito è necessario se avete bisogno di interagire con i sistemi doganali del Regno Unito.
- Potete richiedere ora un EORI UK se non ne avete uno. Si tratta di un processo semplice e veloce. Non è necessario essere stabiliti o avere un numero di partita IVA nel Regno Unito per ottenere un numero EORI, ma potrebbe essere necessario creare un account Government Gateway su GOV.UK. Ulteriori informazioni sono disponibili su: gov.uk/eori

Domanda: L'autista deve portare con sé i dati del codice EORI dell'importatore quando trasporta merci standard dal 1° gennaio al 30 giugno?

- **Risposta:** Sì, è necessario portare con sé il codice EORI, e presentarlo se viene fermato per i controlli e se l'importatore sta usando controlli di importazione a tappe (e non hanno il MRN del pre-lodged frontier dec).

Domanda: Che cosa è necessario per fare una dichiarazione di Entry Summary Declaration (ENS) in GB?

- **Risposta:** Questo è richiesto solo dal 1° luglio 2021 - c'è una deroga per le dichiarazioni ENS in GB dal 1° gennaio 2021
- Per la registrazione è necessario un numero GB EORI valido e il codice postale per l'indirizzo indicato nella registrazione GB EORI
- Sono inoltre necessari i dati relativi alla merce e l'accesso al sistema informatico di sicurezza GB.

Domanda: La mia azienda ha sede nell'UE. Posso ancora accedere alla GB Duty Deferment Accounting (DDA) o dovrò creare un'entità nel Regno Unito?

- **Risposta:** Le aziende dell'UE potranno accedere a GB DDA a condizione che abbiano una Garanzia Doganale Globale sostenuta da un'istituzione finanziaria del Regno Unito

Domanda: In ogni punto di ingresso è possibile scegliere tra "pre-lodgment" o "temporary storage"?

- **Risposta:** Le località di frontiera possono utilizzare il modello di "temporary storage" o il modello di "pre-lodgement" di nuova concezione (sviluppato come alternativa per i casi in cui le località di frontiera possono non disporre dello spazio e delle infrastrutture necessarie per gestire i regimi di "temporary storage" (deposito temporaneo).
- Gli operatori commerciali e i trasportatori dovranno pianificare un percorso che funzioni al meglio per loro e con i loro partner di import/export, e considerare i requisiti SPS se necessario per le merci che stanno trasportando.

Il certificato sanitario per l'esportazione ovvero il Export Health Certificate (EHC) deve viaggiare con la spedizione?

- L'EHC originale firmato dovrà viaggiare con la spedizione e una copia elettronica dovrà essere fornita all'importatore UE per il caricamento su TRACES

Di quali documenti avrà bisogno un conducente di automezzi pesanti per entrare in GB a partire dal 1° gennaio 2021?

- Un autista deve avere un MRN o un TAD, eventuali certificati o licenze, e dopo luglio 2021, una dichiarazione sommaria di entrata

Posso utilizzare il Goods Vehicle Movement Service (GVMS) in qualsiasi porto GB per qualsiasi tipo di movimento merci?

- Il GVMS sarà disponibile dal 1° gennaio 2021 per i movimenti di transito in entrata al GB e dal 1° luglio 2021 per tutti gli altri movimenti nei porti che adottano il GVMS.

REGIMI DOGANALI

Domanda: Devo presentare la documentazione sulla dichiarazione completa dei dazi entro 6 mesi a partire da quale data: 6 mesi dopo l'importazione stessa o 6 mesi fino a luglio, quando le norme iniziano ad essere pienamente applicabili?

- Risposta: L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare entro 6 mesi decorre dalla data di importazione tra il 1 gennaio 2021 e il 1 luglio 2021. Quindi, se la merce viene importata il 1° giugno 2021, l'importatore ha 6 mesi di tempo a partire da tale data per presentare una dichiarazione complementare e pagare i dazi e le tasse eventualmente necessari.

Domanda: Una società dell'UE che esporta nel Regno Unito con incoterms DDP deve avere un numero EORI anche se si rivolge ad un agente doganale del Regno Unito?

- Risposta: Un intermediario stabilito nel Regno Unito può agire per conto di un operatore commerciale dell'UE che non è stabilito nel Regno Unito e deve farlo in qualità di rappresentante indiretto, il che significa che l'agente sarà responsabile in solido. L'entità UE avrà anche bisogno di un numero GB EORI.

TEST COVID

Il link per i test di guida è allegato qui: <https://www.gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-eurotunnel>

Domanda: Se un camionista è risultato positivo al test dove gli è stato ordinato di rimanere durante la quarantena? Chi si fa carico dei costi? Cosa succede con il rimorchio e il camion?

- Risposta: Viene messa a disposizione una sistemazione in albergo

Fonti: Gov.uk / ADM Italia






LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ c.povero.contr@ice.it | Claudio Povero

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 